

# AGGIORNA n 107 del 27/08/2020

## DIREZIONE

### LIVIA MORONE

Dottoressa Commercialista  
 Consulente del Lavoro  
 Revisore Contabile

### FABRIZIO D'AGOSTINI

Avvocato Cassazionista

### AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa MARIATERESA BIANCHETTO

Dott.ssa CRISTINA BROSCAUTANU

Dott. ANTONIO GAMMA

Dott. ALBERTO GASPARINI

Dott. MARCO ZANIN

Dott. GIANPAOLO SANDRETTA

### SABRINA LEONE

Analista Contabile

Rag. ROBERTA PALMIERI

Rag. EUGENIA RUSSO

ALESSANDRO ZAVATTARO

### AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE  
 Consulente Del Lavoro

Dott. IVANO POCI

Dott.ssa ANTONELLA DI NAPOLI

### AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS  
 Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA  
 Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH  
 Dottoressa in Giurisprudenza

### COORDINAMENTO INTERNO

Rag. ALESSANDRA PORRO

NADIA ANGELILLO

### COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE

CINDY CORRADI

### AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU  
 Analista Contabile

Dott.ssa DIANA PREOTEASA

Rag. EMANUELA JAYME

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL  
 SERVIZI INTERDISCIPLINARI

## AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il Decreto di Agosto introduce anche una serie di agevolazioni contributive che si vanno ad inserire nelle azioni di contenimento della crisi economica, legata agli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19:

### Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori settimane di trattamenti di cassa integrazione.

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiederanno ulteriore Cassa Integrazione e che ne abbiano già frutto, nei mesi di maggio e giugno 2020, è previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, riconosciuto per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per semplificare: l'esonero riguarda totalmente la contribuzione a carico del datore di lavoro, con il limite temporale pari al doppio del periodo di cassa integrazione fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per non vedersi revocare l'incentivo, i datori di lavoro interessati dovranno rispettare il divieto di licenziamento, con contestuale impossibilità a presentare la domanda di integrazione salariale.

### Esonero contributivo per l'assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Ulteriore misura, attuabile fino al 31 dicembre 2020, sarà concessa nei confronti dei datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a cui sarà riconosciuto, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ovvero pari ad un massimo di 671,67 euro per ogni mese di applicazione.

Non potranno accedere all'incentivo i lavoratori che nei sei mesi precedenti all'assunzione hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa. L'esonero si potrà però richiedere anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, se successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Sono esclusi da questa agevolazione il settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti